

OSSERVAZIONI SU REGOLAMENTO

Il regolamento del Parco Regionale del Monte Cucco pre-adottato con D.G.R. 1203 del 29.10.2018 risulta, a parere della Comunità del Parco, sovrabbondante di adempimenti burocratici e la sua formulazione risulta, in alcune parti, poco funzionale a qualificare il Parco come una leva strategica di sviluppo socio economico, ma piuttosto continua a declinarlo come una mera riserva naturale non risolvendo/mitigando le molteplici difficoltà che dalla sua istituzione ha creato alle comunità residenti.

Il regolamento, se approvato nella forma proposta, rischia di spezzare il fragile equilibrio tra la tutela ambientale e le residuali attività economiche presenti all'interno del parco; d'altra parte non si può fare a meno di notare che dalla istituzione del parco ad oggi, senza alcun regolamento vigente, come pure evidenziato dal rapporto ambientale allegato alla proposta regionale non si sono create situazioni di degrado ambientale, segno evidente che l'attività antropica e zootecnica all'interno del Parco non ha bisogno di una regolamentazione così stringente come quella proposta.

La forma di regolamentazione proposta, inoltre, non tiene debitamente conto della complessità insita nell'assetto di proprietà del territorio del Parco del Monte Cucco come la presenza, oltre ai quattro comuni membri, di ben tre Comunanze Agrarie. La corretta valorizzazione delle esistenti proprietà collettive (es: mutuandone alcuni regolamenti, o parte di essi, per il pascolo o per il campeggio), potrebbe risultare un valore aggiunto per l'intero territorio del Parco e anche per la sua gestione.

Come noto da tutta l'esperienza italiana, e non solo, l'adozione di regolamenti estremamente rigidi e restrittivi, rispetto alle reali necessità dettate dal senso comune e/o dai dati storicizzati raccolti in questi anni, potrebbe determinare la realizzazione di risultati esattamente opposti a quelli che si vorrebbero ottenere;

Si formulano quindi le seguenti osservazioni tendenti: da un lato a limitare gli adempimenti burocratici, seppur strutturando un sistema funzionale ed efficace, e dall'altro rendere più semplice la fruizione del parco e più "strategica" dal punto di vista economico e sociale.

Osservazione n. 1 - Diversi articoli del regolamento e precisamente:

- a) Art: 2, Tabellazione del parco;
- b) Art. 4, Apposita Struttura tecnica per esame dei provvedimenti di gestione del territorio;
- c) Art.8 , Tabelle aree per abbruciamenti
- d) Art. 17, Coordinatore per l'accessibilità;
- e) Art. 20, Realizzazione , gestione e manutenzione della rete di sentieri;
- f) Art. 36, Incentivi all'agricoltura biologica e compost di qualità;

fanno riferimento ad attrezzature, attività o altro che richiedono risorse umane, professionali e finanziarie che se non ben individuate nelle modalità di reperimento rischiano di rappresentare una

negativa pregiudiziale alla reale applicazione del piano, del regolamento e della gestione del parco medesimo. Proprio per rendersi effettivi protagonisti di una rinnovata politica gestionale del Parco anche congiuntamente alle Comunanze Agrarie presenti all'interno di esso, qualificandolo efficacemente quale leva strategica socio economica, i quattro Comuni esistenti nell'area si dichiarano disponibili ad assumersi la gestione purché il Piano, e di conseguenza il regolamento, consenta attività incisive e "agilmente" realizzabili proprio per recuperare quel gap di ritardo accumulato negli anni da una politica esclusivamente vincolistica e nient'affatto costruttiva. Diventare gestori del Parco, oltre ad assumersi la completa responsabilità del raggiungimento degli obiettivi, permetterebbe agli Enti locali di programmare le attività e le linee di sviluppo più utili al territorio contemperando anche le necessità di tutte le attività economiche presenti evitando che altri compiano scelte "asettiche" e aprioristiche.

Osservazione n. 2 – Art. 2 – Delimitazione del territorio del parco: Al comma 1 si definisce "nella apposita cartografia in scala 1:10.000" mentre al comma 2 si indicano "i confini e i limiti catastali" come indicato sul sito web istituzionale della Regione Umbria. Le Amministrazioni dei quattro Comuni, a seguito della necessità da parte della regione Umbria di una zonizzazione che prendesse come limiti i confini catastali, le strade e i fossi, hanno adottato nel settembre 2016, su questa cartografia regionale, una propria proposta di rimodulazione interessante sia l'Area Contigua (limitatamente al Comune di Fossato di Vico) che il confine della zona "D" tendente alla esclusione da questa delle aree con previsioni urbanistiche edificatorie così come previste dai vigenti piani regolatori generali.

L'unica cartografia allegata (zoning piano Monte Cucco parco 1999 e zoning proposto) risulta ancora in scala 1:25.000 (IGM) ; si chiede pertanto di rettificare l'indicazione catastale o di fare riferimento alla cartografia realmente elaborata su base catastale.

Al comma 3 "si prevedono che l'ingresso del parco deve essere segnalato da appositi cartelli a lato delle strade di accesso..", Si osserva che tale segnalazione interessi solo le strade di accesso principali.

Osservazione n. 3 – Art. 4 – Attività di gestione e controllo: Ai comma 3 la parte "L'Ente territoriale competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e nullaosta, deve acquisire il preventivo nullaosta del Soggetto gestore del Parco che è tenuto a rilasciarlo entro 30 giorni dalla richiesta". Si osserva di stralciare completamente tale periodo in quanto già il capoverso precedente assegna all'Ente territoriale competente (il Comune) l'onere di verificare ed attestare formalmente la conformità alle norme e prescrizioni del Piano del Parco e del Regolamento. Nel comma 4 si osserva di aggiungere dopo il Soggetto gestore un termine certo entro il quale può proporre l'annullamento dell'atto (ad esempio entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3).

Osservazione n. 4 – Art. 5 - Coordinamento con altri strumenti di pianificazione: Al comma 1 si prevede che "gli strumenti di pianificazione urbanistica e quelli di pianificazione settoriale .. dovranno adeguarsi..". Lo stesso comma 1 può essere così riscritto: "Al fine di assicurare la prevalenza del Piano del Parco, così come stabilito dall'art. 2, comma 2, della L. 394/1991 nonché dall'art. 12, comma 9, della l.r. n. 9/1995 e s.m.i, la perimetrazione e relativa zonizzazione prevalgono sugli strumenti di pianificazione urbanistica e su quelli di pianificazione settoriale che interessano a qualsiasi livello il territorio del Parco e risultano immediatamente applicabili. L'eventuale modifica non necessita di adeguamento dei Piani Regolatori Generali in quanto non costituisce variante ai sensi dell'art. 32, comma 9 della L.R. 1/2015 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 145 del D.lgs. 42/2004 in materia di tutela paesaggistica". Il Comma 2 può essere così ridefinito: "Gli Enti la cui competenza amministrativa riguarda territori compresi nel Parco, dovranno adeguare i propri regolamenti alle disposizioni contenute nel presente Regolamento".

Osservazione n. 5 - Art. 6 - Rispetto dell'ambiente naturale – togliere la parola deroga nel comma 1 e modificare il comma 4 inserendo nella esclusione di cui al comma 3, anche l'attività di controllo e contenimento delle specie in sovrannumero;

Osservazione n. 6 – Art. 8 – Accensione di fuochi e abbruciamenti: Vengono generalmente indicate le aree di verde attrezzato nelle quali unicamente è possibile l'accensione di fuochi. Nel territorio delle Comunanze Agrarie esistono già tali aree, munite anche di tabelle indicatrici. Chiediamo che tali aree vengano riconosciute e censite. Da specificare inoltre (comma 4) che la tabellazione già posizionata dalle Comunanze sia riconosciuta dal Parco quale indicativa delle aree di verde attrezzato e sostituita in seguito, dalla cartellonistica unificata che il Parco intenderà adottare. Inoltre si propone che sia nel comma 3 sia nel comma 4 venga eliminata la dizione “sottoposte a sorveglianza”.

Osservazione n. 7 - Art. 9 - Attività di campeggio e bivacco: l'Articolo, fatto salvo il comma 3, dovrebbe limitarsi ad enunciare che di concerto con i Comuni e con le Comunanze Agrarie, il soggetto gestore del parco individua le aree, con esclusione della zona D, dove è possibile svolgere le attività di campeggio e bivacco, senza limiti di zona, ma sempre segnalate da apposita cartellonistica individuata dal Parco.

Osservazione n. 8 – Art. 10 e 11 si propone la loro totale eliminazione e pertanto dovranno essere sostituiti da un unico articolo che rimanda ad un regolamento elaborato dal Soggetto Gestore per disciplinare sia la pratica della arrampicata sportiva che tutte le altre manifestazioni: sportive e ludico - ricreative. Nel regolamento, o disciplinare, si dovrà tenere conto che sono esclusi dall'applicazione regolamentare gli eventi svolti nella zona D

Osservazione n. 9 - Art. 13 – Introduzione di Cani: Le restrizioni di cui ai comma 1 e 2 vanno limitate alle zone B e C con esclusione della zona D.

Osservazione n. 10 - Art. 16 - Accessibilità pedonale: Suscita perplessità la prescrizione che gli escursionisti possano solo percorrere “esclusivamente i sentieri individuati da apposita segnaletica”. Essa è penalizzante verso coloro che sono nel contempo residenti nel parco ed escursionisti abituati quindi a vivere le montagne senza tenere conto di sentieri tracciati in maniera artificiale o altro; inoltre la prescrizione è di difficile applicazione in termini di controllo e genera problematiche nel campo delle responsabilità civili e penali in caso di incidente. Si propone di eliminare il comma 1;

Osservazione n. 11 - Art. 17– Coordinatore per l'accessibilità: al comma 3 sostituire la frase “il Parco nomina un coordinatore per l'accessibilità....” con “Il Parco può nominare un coordinatore per l'accessibilità

Osservazione n. 12 – Art. 19 – Circolazione con mezzi motorizzati: Nelle Zone B estendere la possibilità di accesso ai condomini delle Comunanze Agrarie nel rispetto della normativa vigente.

Osservazione n. 13 – Art. 20 – Realizzazione, gestione e manutenzione della rete dei sentieri: Esistono molti sentieri, utilizzati da centinaia di anni, che non sono riportati nella Carta dei Sentieri. In questo articolo il loro inserimento nella Carta è fortemente complicato, se non addirittura impossibile qualora ricada nelle aree SIC. La procedura va snellita e resa possibile.

Osservazione n. 14 - Art. 23 - Raccolta flora spontanea, funghi, prodotti del sottobosco : nel comma 1 inserire l'inciso "... e da disciplinari, se vigenti, disposti dal soggetto gestore del parco sulla base delle risultanze di specifici monitoraggi"

Osservazione n. 15 – Art. 26 – Attività estrattiva e mineraria: nel comma 4 sostituire il "Soggetto gestore" con "Soggetto competente".

Osservazione n. 16 – Art. 27 – Scavi e movimenti di terreno: nel comma 1 eliminare la dizione "In ogni caso tali opere devono essere preventivamente autorizzate dal Parco".

Osservazione n. 17 - Art. 30 - Risorse idriche: Si prevede la possibilità di realizzare piccoli invasi ad uso antincendio ma solo nelle zone C, escludendo le zone B che sono le zone a maggior presenza di prati e pascoli, che quindi più necessiterebbero di invasi di accumulo. Nelle zone B si dovrebbe prevedere, previa autorizzazione del gestore del Parco, l'implementazione di siti di abbeveraggio, anche temporanei, per ottimizzare la distribuzione del carico animale sui pascoli. Inoltre andrebbe eliminato nel comma 6 la frase "previo nullaosta del Parco" in quanto il completamento , ma soprattutto la manutenzione delle opere esistenti, risulta attività ordinaria.

Osservazione n. 18 - Art. 31 - Utilizzo delle risorse idriche: Il Comma 1 definisce l'ambito di applicazione dell'articolato in tutto il territorio del Parco. Si osserva di escludere le zone "D" in quanto la misura colpirebbe gli aggregati urbani ove la presenza di pozzi risulta cospicua. Il comma 3 prevede per tutti gli insediamenti esistenti .. la dotazione di sistemi di depurazione, in questo caso si osserva di restringere l'obbligo alle sole zone "B" e "C" escludendo le zone "D" in quanto in aree urbane già dotate di sistemi di depurazione.

Osservazione n. 19 – Art. 32 – Fascie di rispetto e fasce tampone: al Comma 1 si propone di specificare corsi d'acqua pubblici.

Osservazione n. 20 – Art. 35 – Raccolta e gestione dei rifiuti: Si osserva di rimodulare completamente il comma 3 con " Gli spazi, di cui al comma 2, attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti devono essere opportunamente schermati da fasce filtro di adeguata profondità (almeno 1 metro) realizzate con specie vegetali autoctone adeguate."

Osservazione n. 21 - Art. 38 - Bestiame al pascolo: tenendo presente la complessità ed eterogeneità delle attuali gestioni e l'importanza per l'economia dell'intera zona del parco si propone di proseguire con la gestione attuale con il solo vincolo, per i diversi gestori presenti, di inviare annualmente ai fini conoscitivi i dati al soggetto gestore del parco, purché sia adottato un unico regolamento di pascolo del Parco con le previste licenze stagionali che gli utenti dovranno conseguire. L'ente gestore può disporre e far effettuare i controlli della corretta comunicazione, da parte degli allevatori, in collaborazione con gli Enti locali e le Comunanze Agrarie che rilasciano le previste licenze di pascolo.

Osservazione n. 22 - Art. 39 - Recinzioni: Eliminare la prescrizione delle recinzioni a siepi polifitiche nelle zone D che quindi resta limitata alle zone B e C.

Osservazione n. 23 – Art. 40 – Attività edilizia: al Comma 1 il seguente “ in conformità a quanto dalle Norme Tecniche d’Attuazione per le zone omogenee del parco” si osserva di sostituire con “ in conformità a quanto previsto dalle Norme Tecniche d’Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale per le zone omogenee previste dal Parco”. Nel Comma 2 oltre alla dizione “nelle zone boscate è comunque vietato realizzare nuovi edifici”, l’ultimo periodo può essere così riscritto: “ Nelle aree boscate ricadenti nelle zone B, C e D del Parco, per gli edifici esistenti, sono consentiti gli interventi di cui all’art. 7 comma 1 lettere a,b,c,e d, della l.R. 1/2015 e s.m. e i.”

Osservazione n. 24 - Art. 41 - Fonti rinnovabili: l’articolo in particolare nel Comma 3, consente solo il microeolico finalizzato all’autoconsumo mentre nel rispetto del paesaggio e dopo attenta valutazione economico sociale e occupazionale, potrebbe consentire l’eolico almeno nelle aree di confine già compromesse da analoghi impianti presenti nel territorio regionale limitrofo oltre che in aree urbanistiche già censite come “tecnologiche” e urbanisticamente degradate. Il piano stesso ignora il possibile utilizzo dell’idroelettrico sul fiume Sentino, o altri corsi d’acqua; penalizza l’uso delle biomasse il cui impiego diffuso (consentito anche nelle zone B), invece, risulterebbe molto importante sia per indotto economico che per qualificazione ambientale dei paesaggi afferenti il Parco.

Osservazione n. 25 – Art. 43 – Rete viaria e parcheggi: al comma 3 limitare le zone previste alle sole “B” e “C” e per manutenzione si intenda quella straordinaria, mentre nella seconda parte del Comma 3 venga così modificata: ” I muri di contenimento di nuova realizzazione, devono essere rivestite interamente in pietra messa in opera secondo le tecniche costruttive tradizionali.”

Al comma 8 va specificato che la norma vale per i parcheggi fuori dai centri abitati da sottoporre a verifica ambientale rispetto al Regolamento Regionale n. 2/2015

Osservazione n. 26 - Art. 45 - Pesca Sportiva: Si propone di modificare il Comma 1 nel senso che nelle aree della rete europea Natura 2000 sia consentito l’ esercizio della pesca solo con esche artificiali, in quanto tecniche a bassissimo impatto e zone NoKill. Inoltre nel Comma 4 e’ previsto che in aree pregiate o specificatamente mirate il Soggetto gestore istituisce zone NoKill o di protezione. Tenendo presente che in tempi passati le stesse associazioni chiesero all’ allora ente preposto, la Provincia di Perugia, l’ istituzione di zone di protezione in tutti gli affluenti del torrente Sentino, in quanto ottimi incubatoi naturali e un tratto a regolamento specifico che va da Isola Fossara a Loc. Valdorbina nel torrente Sentino, in quanto zona di pregio. Nel Comma 2 si propone di eliminare il piede asciutto in quanto e’ praticamente impossibile l’ azione di pesca in un torrente fortemente ricco di vegetazione e avvantaggia le tecniche con le esche naturali le quali hanno un forte impatto e alta mortalita’, sulle prede catturate. Si fa’ notare che quanto si parla di lenza armata di un solo amo bisognerebbe fare chiarezza a seconda delle tecniche di pesca adottate. Nel caso della pesca a “spinning” l’ amo singolo a differenza dell’ ancoretta, per assurdo ma viste le esperienze, causa maggiori danni al pesce di piccola taglia perché l’ amo singolo spesso trapassa l’ apparato boccale nelle immediate vicinanze dell’ orbita oculare mentre l’ ancoretta a causa delle sue dimensioni non penetra. Si fa’ notare che anche nel caso di cattura di un esemplare di taglia minima vanno fatti dei distinguo, in quanto le esche artificiali permettono di slamare delicatamente la preda ma le tecniche che utilizzano le esche naturali permettono l’ ingoio dell’ esca da parte della preda quindi la maggior parte delle volte l’ utilizzo di slamatori. Nel caso specifico consigliamo di inserire l’ obbligo di tagliare il filo e rilasciare la preda.

Osservazione n. 27 - Art. 47 - Logo Sistema Parchi.... : Si osserva che oltre al logo del sistema parchi andrebbe prevista la possibilità di altri loghi che si ritengono identificativi per la promozione dell'area.

Osservazione n. 28 - Art. 53 - Indennizzi: il regolamento non prevede indennizzi per gli agricoltori che esercitano la loro attività all'interno del Parco regionale e subiscono danni alla loro produzione agricola;

Osservazione n. 29 – Si ravvisa la necessità che il regolamento preveda un apposito articolo che individui un periodo transitorio di almeno 12 mesi dalla sua approvazione definitiva, in modo da permettere l'adeguamento alla norme in esso contenute. In caso di mancato adeguamento a quanto previsto dal regolamento in approvazione valgono le norme vigenti.